

Emanato con D.P. n. 2284/A1 del 03/08/2020

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/07/2020

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico attraverso apposito decreto contenente l'indicazione del calendario di tutte le operazioni connesse alla procedura elettorale, dei requisiti dell'elettorato attivo e passivo, degli adempimenti e delle operazioni di voto.

Di norma, le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della fine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

In caso di anticipata cessazione di uno o più componenti del Consiglio, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero dei componenti, entro sessanta giorni dalla data della cessazione sono indette elezioni suppletive per lo scorcio del triennio accademico di riferimento.

Articolo 2 - Commissione elettorale

La gestione di tutte le operazioni elettorali è affidata ad una apposita Commissione elettorale nominata con decreto del Direttore e costituita da 3 membri. Nel medesimo decreto di nomina sono individuati, altresì, i membri supplenti.

La Commissione elettorale ha il compito di garantire la regolarità delle elezioni, di assicurare il funzionamento del Seggio elettorale e di redigere i verbali delle operazioni di voto. Essa, inoltre, garantisce la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le controversie relative alle operazioni di voto e di scrutinio, sentiti i candidati e gli elettori interessati.

I candidati non possono essere componenti della Commissione elettorale né del Seggio Elettorale.

La Commissione elettorale nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

La Commissione elettorale predispone tutto il materiale da utilizzare per le operazioni di voto, ivi compreso l'elenco dei votanti, le schede, i verbali.

Articolo 3 - Corpo elettorale - elettorato attivo

L'elettorato attivo è attribuito a tutti i docenti che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature contenuta nel Decreto di indizione delle votazioni, prestano servizio presso l'Istituto con contratto di insegnamento nelle discipline di base e caratterizzanti ai sensi della normativa vigente in materia.

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.

L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto viene compilato e affisso all'Albo entro sette giorni dalla data di indizione delle votazioni e vi resta per tutta la durata delle operazioni di voto. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto possono essere sanate con decreto del Direttore fino al giorno delle elezioni.

Articolo 4 - Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, dello Statuto l'elettorato passivo è attribuito ai docenti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere titolare di un incarico di insegnamento delle discipline di base e caratterizzanti presenti nei Corsi di Studio attivati dall'Istituto;
- aver maturato un quinquennio di insegnamento anche in altri Istituti Afam;
- non avere violato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici applicabile, a norma di legge, anche ai titolari di contratti di collaborazione/consulenti;
- essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in tema di candidabilità negli organi della pubblica amministrazione

Articolo 5 - Candidature

I docenti che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura entro il termine disposto nel bando di indizione delle votazioni e secondo le modalità in esso indicate. Le candidature debbono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, allegando documento di identità, curriculum professionale ed elenco dettagliato delle attività svolte.

Le candidature possono essere accompagnate da una breve motivazione scritta, da una nota biografico-professionale e da qualunque altro documento il candidato ritenga utile a sostegno della propria candidatura.

Tutto il materiale relativo alle candidature viene acquisito agli atti dell'Istituto e rimane a disposizione dell'elettorato attivo fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la direzione amministrativa trasmette le stesse alla Commissione elettorale che alla prima riunione utile verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

L'elenco delle candidature è affisso all'Albo dell'Istituto almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Eventuali reclami possono essere proposti alla Commissione elettorale che, valutata l'istanza, delibera in merito nei successivi due giorni provvedendo, successivamente, ad affiggere l'elenco definitivo delle candidature che non potranno subire ulteriori verifiche eccetto il caso di ottemperanza a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Articolo 6 - Seggio elettorale

Il Seggio elettorale è unico ed allestito presso i locali dell'ISIA di Pescara. Esso è composto da tre membri designati dalla Commissione elettorale, ovvero:

- n. 1 presidente;
- n. 2 componenti scelti tra i docenti titolari di insegnamento nell'Istituto

In occasione del suo insediamento, il Seggio elettorale procede preliminarmente alle operazioni di controllo e custodia dei locali; controllo delle urne; vidimazione, timbratura (timbro dell'Istituzione) e firma (del presidente del seggio) di un congruo numero di schede elettorali.

L'insediamento del seggio avviene alle ore 9.00 del giorno fissato per le votazioni per la preparazione del materiale necessario, secondo le direttive impartite dalla Commissione Elettorale.

Le votazioni vengono aperte alle ore 10.00 e il seggio rimane aperto senza alcuna interruzione fino alle ore 18.00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti nella sede elettorale possono esercitare il diritto di voto.

Di ogni operazione intrapresa viene redatto processo verbale a firma dei componenti il seggio elettorale.

In caso di impedimento di un membro titolare del Seggio, subentra d'ufficio e in via definitiva un supplente a cominciare da quello anagraficamente più anziano.

Articolo 7 - Operazioni di voto in modalità ordinaria

Il voto è personale, diretto e segreto ed è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato prescelto. Non è ammessa la delega per lettera né per interposta persona.

L'elettore viene ammesso alle operazioni di voto previo accertamento dell'identità personale da parte del Seggio elettorale; a ciascun elettore viene consegnata una scheda, precedentemente vidimata e firmata dai componenti il Seggio elettorale contenente i nominativi dei candidati in ordine alfabetico.

A norma dell'art. 8, comma 2, lettera a), i docenti da eleggere sono sei in rappresentanza degli ambiti disciplinari o curricolari.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ciascun candidato.

La scheda è bianca qualora non risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.

La scheda è nulla se è diversa dal prototipo predisposto e ammesso dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.

Il voto è nullo se la scheda presenta segni di identificazione, o qualsiasi altro segno diverso dall'indicazione di candidature tra quelle presenti e se contiene preferenze per un numero di candidati superiore al numero degli eleggibili.

La preferenza è nulla in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell'elettore.

Le schede bianche, le schede nulle, i voti nulli non sono voti validamente espressi. Di essi va dato riscontro nel verbale delle operazioni di voto.

Le votazioni sono valide in prima consultazione se ad esse vi prende almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni.

In seconda votazione le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 8 - Operazioni di voto in modalità telematica

In alternativa alla modalità di voto di cui all'articolo precedente, ove ne ricorrano i presupposti e la convenienza economica, gli organi di gestione possono disporre che la procedura di voto sia effettuata tramite procedura informatica.

A ciascun elettore saranno consegnate apposite credenziali di accesso.

Il voto digitale tramite internet potrà essere esercitato attraverso sistemi residenti su server dell'ISIA Pescara o di terzi purché siano garantite:

- l'anonimato dei votanti;
- la sicurezza d'accesso ai soli aventi diritto;
- la protezione contro voti doppi.

Lo spoglio dovrà avvenire in presenza di tre scrutinatori appositamente nominati dalla Commissione elettorale.

Il Seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità.

Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare all'Albo e sul sito web dell'Istituto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle ordinarie regole in materia di procedure elettorali.

Articolo 9 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo che l'ultimo degli aventi diritto al voto ha esercitato il proprio diritto.

Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del Seggio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate e non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate e non utilizzate;

Il Seggio elettorale verifica che il quorum per la validità delle votazioni sia stato raggiunto. Successivamente, si procede allo scrutinio delle schede al termine del quale il presidente del Seggio elettorale, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di preferenze individuali valide. Nei casi di parità di voti che impediscano l'automatica identificazione degli eletti, si tiene conto, limitatamente alle situazioni di parità, della maggiore anzianità di servizio presso l'ISIA di Pescara e, in caso di ulteriore parità, della maggiore anzianità anagrafica.

Di dette operazioni di scrutinio, il seggio elettorale redige apposito processo verbale che provvederà a consegnare alla Commissione elettorale, per gli adempimenti di conseguenza, unitamente al materiale utilizzato per le operazioni di voto.

I risultati delle operazioni di scrutinio sono resi pubblici e affissi all'albo dell'Istituto entro il giorno successivo a quello della votazione.

Articolo 10 – Nomina degli eletti



ISIA di Pescara

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Via Cesare Battisti n. 198 - 65123 – Pescara

Codice fiscale 91137250683 Tel. 085.2059763 / 867

PEO: isiape@isiadesign.pe.it - PEC: pec@pec.isiadesign.pe.it - www.isiadesign.pe.it



La nomina degli eletti nel Consiglio Accademico dell'ISIA di Pescara avviene con decreto del Direttore atto che, contestualmente, decreta la composizione del Consiglio Accademico.

Il Consiglio Accademico dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

Articolo 11 – Funzionamento del Consiglio Accademico

Le riunioni del Consiglio Accademico sono presiedute dal Direttore e si svolgono secondo il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Accademico adottato dall'Istituto.